



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

REGOLAMENTO TIPO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Ufficio responsabile del procedimento
- Art. 3 – Funzioni di garanzia
- Art. 4 – Programmazione dei lavori, delle forniture e dei servizi
- Art. 5 – Capitolati

Titolo II – Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici

Sezione I – Le modalità di scelta del contraente

- Art. 6 – Determinazione a contrattare
- Art. 7 – Metodi di scelta del contraente
- Art. 8 – Bandi, avvisi di gara e lettere d'invito
- Art. 9 – Avviso di preinformazione
- Art. 10 – Pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara
- Art. 11 – Pubblicità degli atti di gara
- Art. 12 – Procedura aperta e procedura ristretta
- Art. 13 – Trattativa privata con pubblicazione di bando
- Art. 14 – Trattativa privata senza pubblicazione di bando
- Art. 15 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
- Art. 16 – Termini di comunicazione dei documenti di gara ai richiedenti
- Art. 17 – Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
- Art. 18 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 19 – Criterio del prezzo più basso
- Art. 20 – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 21 – Individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse
- Art. 22 – Vincolatività dell'offerta
- Art. 23 – Avviso di aggiudicazione
- Art. 24 – Riserva di non aggiudicazione
- Art. 25 – Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione
- Art. 26 – Apertura delle offerte e diritto di accesso
- Art. 27 – Divieto di frazionamento
- Art. 28 – Rinnovo e proroga dei contratti di appalto pubblico



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Sezione II – Le commissioni di gara

Art. 29 – Composizione della commissione di gara

Art. 30 – Incompatibilità dei componenti della commissione di gara

Sezione III – La progettazione, la direzione lavori e le attività di supporto al responsabile del procedimento

Art. 31 – Progettazione interna ed esterna dei lavori

Art. 32 – Affidamento degli incarichi di progettazione di lavori di importo inferiore € 100.000

Art. 33 – Divieto di subappalto

Art. 34 – Progettazione dei servizi e delle forniture

Sezione IV – Gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione

Art. 35 – Accordo quadro

Art. 36 – Sistema dinamico di acquisizione

Art. 37 – Sistemi misti

Sezione VI – L'albo dei fornitori di beni e servizi

Art. 38 – Albo dei fornitori di beni e servizi

Art. 39 – Formazione e aggiornamento dell'Albo dei fornitori di beni e servizi

Art. 40 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei fornitori di beni e servizi

Titolo III – L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto di appalto pubblico

Art 41 – Aggiudicazione provvisoria e definitiva

Art 42 – Stipulazione del contratto

Art 43 – Cauzione provvisoria

Art. 44 – Cauzione definitiva

Titolo IV – L'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia e la cassa economale

Sezione I – L'amministrazione diretta e il cottimo fiduciario

Art. 45 – Modalità di acquisizione in economia

Art. 46 – Categorie di lavori, forniture e servizi acquisibili in economia

Art. 47 – Amministrazione diretta

Art. 48 – Contratto di cottimo fiduciario

Art. 49 – Requisiti di partecipazione ed elenchi degli operatori economici

Art. 50 – Affidamento di lavori in caso di somma urgenza

Sezione II – La cassa economale



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Art. 51 – Spese minute ed urgenti

Art. 52 – Cassa economale

Note: sono evidenziati **in grigio** gli standards minimi di concorrenza definiti dal Codice dei contratti pubblici d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (art. 117, co. 2°, lett. e, Cost.) che non possono essere ridotti ma solo incrementati nell'esercizio dell'autonomia normativa degli enti locali (art. 117, co. 6°, Cost.).

Quanto non previsto dal presente regolamento è demandato ai capitolati di gara, al fine di consentire all'ente la scelta tra più soluzioni alternative, tutte egualmente legittime, per ciascuna singola procedura.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale disciplina con norme speciali i contratti di lavori, forniture e servizi dell'ente di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario definite dalla legge¹.
2. L'acquisizione e l'affidamento delle prestazioni di forniture, servizi e lavori avviene nel rispetto dei principi definiti dalla legge².

Articolo 2

Ufficio responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile di ogni procedura volta alla stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi è l'ufficio tecnico [o Ufficio contratti].
2. Il responsabile della procedura esercita i poteri ed assolve i compiti indicati dalla legge e dal presente regolamento³.

¹ Artt. 28 e s., d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

² Art. 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: «*Principi* – 1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile».



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

3. L'ente può attribuire le competenze di cui ai precedenti commi all'ufficio tecnico unificato incaricato dello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi degli enti locali che hanno sottoscritto apposita convenzione o aderito al consorzio a tal fine costituito ai sensi della disciplina vigente⁴.

Articolo 3

Funzioni di garanzia

1. Il Segretario Comunale è garante della legittimità dei procedimenti amministrativi e a tal fine coordina le funzioni e le attività dei responsabili dei servizi; nell'ambito degli affidamenti di lavori,

³ Art. 10, co. 1°-3°, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: « *Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* – 1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati».

⁴ Art. 30 e 31, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

servizi e forniture, vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari da parte dei responsabili delle strutture organizzative.

2. Il Segretario comunale svolge le funzioni di ufficiale rogante per l'ente. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, autenticare le firme e le copie nell'interesse dell'ente e custodisce gli originali di tali atti. È responsabile della tenuta del Repertorio dei contratti stipulati dall'ente e provvede all'iscrizione nel Repertorio di tutti gli atti negoziali dell'ente⁵.

Articolo 4

Programmazione dei lavori, delle forniture e dei servizi

1. La legge prevede che la programmazione dei lavori è data dall'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori⁶.

⁵ Cfr. art. 97, co. 4°, lett. c, dlgs. 267/2000.

⁶ Art. 128, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163: «*La programmazione dei lavori pubblici* – 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

2. L'ente può approvare atti di programmazione annuale o pluriennale dei lavori anche di importo inferiore a 100.000 euro che abbiano carattere periodico o che siano altrimenti prevedibili.
3. L'ente può approvare la programmazione annuale o pluriennale delle forniture e dei servizi che abbiano carattere periodico o che siano altrimenti prevedibili.

sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti».



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 5

Capitolati

1. L'ente approva un capitolato generale per i lavori, per le forniture e per i servizi da allegare al presente regolamento.
2. L'ente per ciascuna procedura di affidamento predispone il capitolato speciale, il bando di gara e, ove occorra, la lettera di invito. L'ente può predisporre anche lo schema di contratto e renderlo disponibile ai partecipanti unitamente agli altri documenti di gara ai sensi del comma 5.
3. I capitolati speciali definiscono le prestazioni dovute e le modalità di esecuzione delle stesse e possono disciplinare le modalità di svolgimento della procedura di gara.
4. Il bando di gara o la lettera di invito disciplinano le modalità di svolgimento della procedura di gara, anche con rinvio ai capitolati.

Titolo II – Le procedure di aggiudicazione dell'appalto pubblico

Sezione I – Le modalità di scelta del contraente

Articolo 6

Determinazione a contrattare

1. La procedura di scelta del contraente per l'affidamento di un appalto di servizi, lavori e forniture è preceduta dalla determinazione a contrattare del Responsabile della procedura, avente il contenuto



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

previsto dalla legge⁷ e dal provvedimento di assunzione di impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 7

Metodi di scelta del contraente

1. La determinazione a contrattare approva il capitolato speciale e [,ove previsto,] lo schema di contratto.
2. I capitolati e lo schema di contratto definiscono:
 - a) le specifiche tecniche;
 - b) i termini e il luogo di consegna o di effettuazione del servizio o esecuzione dei lavori;
 - c) le modalità di controllo e collaudo di conformità;
 - d) le garanzie che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli impegni;
 - e) le penalità per ritardi, difformità o altre inadempienze;
 - f) ogni altro adempimento dovuto tra le parti.
3. La scelta del contraente avviene in conformità alle seguenti procedure definite dalla legge⁸:
 - a) procedura aperta (pubblico incanto o asta pubblica);
 - b) procedura ristretta (licitazione privata);

⁷ Art. 192, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: «*Determinazioni a contrattare e relative procedure* – 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano».

⁸ V. art. 3, c. 36°, 37°, 38°, 40° e 41°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

- c) procedura negoziata (trattativa privata) nelle fattispecie ed entro i limiti indicati dal presente regolamento.

Articolo 8

Bandi, avvisi di gara e lettere d'invito

1. L'asta pubblica, la licitazione privata e, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, la trattativa privata sono preceduti dalla pubblicazione di un bando di gara.
2. Forme adeguate di pubblicità e di accesso ai capitolati sono richiamati espressamente dal bando di gara.
3. Nelle ipotesi in cui il presente regolamento consenta l'esperimento di una gara ufficiosa gli elementi essenziali previsti dalla legge devono essere riportati nella lettera d'invito.
4. In conformità alla determinazione a contrattare, il bando di gara o la lettera d'invito devono in ogni caso contenere gli elementi essenziali indicati dalla legge⁹, nonché le eventuali modalità per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse.

⁹ Allegato IX A del dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «Allegato IX A - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici – 1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

3.

a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).

c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

previsto all'articolo 56.

4. Forma dell'appalto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

6.

a) Appalti pubblici di lavori:

natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura, indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti, nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

b) Appalti pubblici di forniture:

Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura. Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

c) Appalti pubblici di servizi:

- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,

- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,

- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
 - a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
 - b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
 - c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12.
 - a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
 - b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
 - c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
 - a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 - b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 9

Avviso di preinformazione

1. L'avviso di preinformazione è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e, nei due giorni lavorativi successivi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici.¹⁰
2. Qualora l'ente abbia pubblicato l'avviso di preinformazione, i termini minimi di cui all'art. 16 del presente regolamento possono essere ridotti secondo quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo.

20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.

21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).

22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).

23. Criteri di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'onere ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.

26. Data di spedizione del bando di gara.»

¹⁰ Art. 63, e art. 122, co. 2°, e 124, co. 2°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 10

Pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara

1. Le modalità di pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento per gli appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario sono definite dalla legge¹¹.
2. Le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario sono definite dalla legge¹².
4. L'ente ha la facoltà di provvedere con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea¹³.

¹¹ Ai sensi dell'art. 122, co. 5°, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i bandi, gli avvisi di gara e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a € 500.000 sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici, sul profilo di committente [sito internet] dell'ente, e, nei due giorni lavorativi successivi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I bandi, gli avvisi di gara e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento per gli appalti di lavori di importo inferiore a € 500.000 sono pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori, nell'albo dell'ente e sul profilo di committente [sito internet] dell'ente. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.

Cfr. Art. 1, co. 35°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione».

¹² Ai sensi dell'art. 124, co. 5°, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i bandi e gli avvisi di gara per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici, sul profilo di committente [sito internet] dell'ente, e, nei due giorni lavorativi successivi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché nell'albo dell'ente. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

¹³ Cfr. art. 66, co. 15°, art. 122, co. 5° e 124, co. 5°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 11

Pubblicità degli atti di gara

1. Tutti i documenti di gara non soggetti a pubblicità sono messi a disposizione degli operatori economici interessati che li richiedono e che sono tenuti unicamente al pagamento dei costi di riproduzione.

Articolo 12

Procedura aperta e procedura ristretta

1. Nella procedura aperta (pubblico incanto) i concorrenti presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel bando di gara.
2. Nella procedura ristretta (licitazione privata) i concorrenti presentano la domanda di partecipazione nel rispetto dei termini e delle modalità fissate nel bando di gara e l'offerta nel rispetto dei termini e delle modalità fissate nella lettera d'invito. Alla licitazione privata sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, salva la facoltà dell'ente di stabilire nel bando di gara il numero massimo dei candidati da invitare a presentare l'offerta.
3. I candidati selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare l'offerta secondo le modalità definite dalla legge¹⁴.
4. Nella procedura ristretta, l'elenco dei soggetti da invitare o con i quali negoziare i termini del contratto viene approvato dal responsabile della procedura previa verifica dei requisiti di qualificazione.

¹⁴ Art. 62, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 13

Procedura negoziata con pubblicazione di bando

1. L'Ente può aggiudicare i contratti di appalto pubblico di lavori, servizi, forniture mediante trattativa privata (procedura negoziata) previa pubblicazione di un bando di gara nei casi previsti dalla legge¹⁵. Possono altresì essere affidati con trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara gli appalti pubblici di lavori di importo inferiore a € 100.000¹⁶.
2. L'ente negozia con gli offerenti le condizioni della prestazione in conformità alle esigenze indicate nel bando di gara, nei capitolati e negli eventuali documenti complementari per individuare l'offerta migliore secondo i criteri di cui all'art. 18 del presente regolamento.
3. Nel corso della negoziazione l'ente deve garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, senza fornire in maniera discriminatoria informazioni al fine di avvantaggiare determinati offerenti a danno di altri.

¹⁵ Art. 56, co. 1°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: « 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo».

¹⁶ Art. 122, co. 7°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando di gara o nel capitolato che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato.

Articolo 14

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

1. L'Ente può aggiudicare i contratti di appalto pubblico di lavori, servizi e forniture mediante trattativa privata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi previsti dalla legge¹⁷ [e dall'art.

¹⁷ Art. 57, co. 2°-5°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: « 2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

125, co. 10°, lett. a, b, c, d, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163]¹⁸, [nonché gli appalti pubblici di lavori di importo inferiore a € 100.000]¹⁹. Con trattativa privata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, l'ente può altresì aggiudicare alle cooperative sociali i contratti per lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla disciplina statale e regionale vigente²⁰ e agli imprenditori agricoli i contratti per lo svolgimento di attività funzionali alla

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28».

¹⁸ **Solo se si intende corrispondentemente ridurre l'ambito di applicazione (tipologia di prestazioni e importo)**

dell'acquisizione in economia. Art. 125, co. 10°, lett. a, b, c, d, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: « a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale».

¹⁹ Solo ove non sia già stato inserito nell'art. 13, co. 1°, del presente regolamento. Art. 122, co. 7°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

²⁰ Art. 5, l. 8 novembre 1991, n. 38 1: «*Convenzioni* 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) [lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate], ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promozione delle vocazioni produttive del territorio ai sensi e nei limiti previsti dalla legge²¹.

2. L'aggiudicazione avviene a seguito di un gara ufficiosa in cui vengono richieste e confrontate una pluralità di offerte secondo le modalità indicate dai seguenti commi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

3. Salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di operatori sufficiente, alle gare ufficioso vengono invitati almeno **tre** operatori economici per gli appalti di lavori, forniture e servizi che abbiano la qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa idonea per lo

diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto».

²¹ Art. 15, dlgs. 18 maggio 2001, n. 228 come modificato dall'art. 1, co. 1067°, l. 27 dicembre 2006, n. 296: «*Convenzioni con le pubbliche amministrazioni*. 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 1 a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata».



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

specifico oggetto dell'appalto²². [oppure: 3. Salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di operatori sufficiente, alle gare ufficiose vengono invitati almeno cinque operatori economici per gli appalti di forniture e servizi ed almeno quindici per gli appalti di lavori che abbiano la qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa idonea per lo specifico oggetto dell'appalto. Per gli appalti di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 50.000 devono essere inviati almeno tre operatori economici e per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 100.000 devono essere invitati almeno cinque operatori, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto]²³.

4. L'Ente invita contemporaneamente gli operatori economici selezionati a presentare le offerte mediante lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione oggetto della trattativa. L'ente aggiudica l'appalto all'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore in applicazione dei criteri di cui all'art. 18 del presente regolamento, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti.

5. L'invito alle imprese è effettuato mediante lettera raccomandata. In casi comprovati di urgenza le lettere d'invito possono essere inoltrate mediante fax o posta elettronica. Dovrà in ogni caso risultare agli atti la data dell'invio dell'invito alle imprese e quella di ricezione delle offerte, nonché il contenuto delle medesime.

6. Le ditte da invitare possono essere scelte, con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte all'Albo di cui all'art. 38 del presente regolamento che soddisfano i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa richiesti per la prestazione oggetto di appalto.

Articolo 15

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

²² Cfr. art. 57, co. 6°, dlgs. 163/2006.

²³ Cfr. art. 16, Regolamento per la disciplina dei contratti, Città di Torino (approvato il 7 marzo 2005, n. 306).



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

1. L'ente stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione in relazione alla complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo necessario per preparare le offerte, rispettando i termini minimi definiti dalla legge²⁴.
2. Qualora l'ente abbia pubblicato l'avviso di preinformazione, i termini minimi possono essere ridotti nella misura prevista dalla legge²⁵.
3. In caso di procedura ristretta o negoziata dovuta a circostanze di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili non imputabili all'ente appaltante, i termini minimi possono essere ridotti nella misura prevista dalla legge²⁶.

²⁴ Cfr. art. 122, co. 6° e 124, co. 6°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **ventisei giorni** per gli appalti di lavori e a **quindici giorni** per gli appalti di servizi e forniture, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

Nelle procedure ristrette e, se previsto dal bando, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a **quindici giorni** per gli appalti di lavori e a **sette giorni** per gli appalti di servizi e forniture, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara.

Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **venti giorni** per gli appalti di lavori e a **dieci giorni** per gli appalti di servizi e forniture, dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

Nelle procedure negoziate, con o senza pubblicazione di un bando di gara, il termine per la ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a **dieci giorni**, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio dell'invito a presentare le offerte.

In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **quaranta giorni** dalla pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito a presentare le offerte; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a **sessanta giorni** con le medesime decorrenze.

²⁵ Art. 122, co. 6°, lett. f), dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito». Art. 124, co. 6°, lett. e), dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito».

²⁶ Art. 122, co. 6°, lett. g), dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Art. 16

Termini di comunicazione dei documenti di gara ai richiedenti

1. Quando l'ente non offre per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando, l'accesso libero, diretto e completo ai capitolati e ad ogni documento complementare, i capitolati e i documenti complementari e le informazioni complementari su tali documenti sono inviati agli operatori economici che presentano domanda in tempo utile entro i termini stabiliti dalla legge²⁷.
2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare l'offerta contiene una copia del capitolato e di ogni altro documento complementare oppure l'indicazione del sito informatico che dà accesso libero, diretto e completo al capitolato e ad ogni altro documento complementare²⁸.
- [3. Se, per qualunque motivo, il capitolato o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui ai precedenti commi, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o

oggetto anche la progettazione definitiva». Art. 124, co. 6°, lett. f), dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: « f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni».

²⁷ Ai sensi dell'art. 71, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'onere e ad ogni documento complementare, i capitolati d'onere e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro **sei giorni** dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'onere e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'[articolo 9](#), almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte». Secondo l'art. 72, co. 3°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163, in caso di procedura ristretta o negoziata dovuta a circostanze di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili non imputabili all'ente appaltante, le informazioni complementari sui capitolati e sui documenti complementari sono comunicate dall'ente almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

²⁸ Art. 72, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'appalto, i termini per la ricezione delle offerte di cui all'art. 15 del presente regolamento sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte]²⁹.

Art. 17

Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

1. Per i contratti di appalto aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a € 750.000, l'ente può avvalersi della procedura di aggiudicazione speciale disciplinata dalla legge³⁰.

²⁹ Art. 70, co. 10°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

³⁰ Art. 123, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: « 1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.

2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.

3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.

4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.

6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.

9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 18

Criteria di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione per individuare l'offerta migliore nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, salvo disposizioni di legge, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, sono:
 - a) il prezzo più basso;
 - b) l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Ente appaltante indica nel bando di gara quale tra i due criteri di cui al precedente comma sarà applicato per selezionare l'offerta migliore in relazione alle caratteristiche e all'oggetto del contratto.
3. L'Ente può decidere di non procedere all'aggiudicazione del contratto nei casi in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 19

-
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.
 11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
 12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
 13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
 14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
 15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
 16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni»



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Criterio del prezzo più basso

1. Il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce :
 - a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Articolo 20

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Ove il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, anche tra quelli esemplificati dalla legge³¹.

³¹ Art. 83, co. 1°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: « Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

2. L'ente attribuisce il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, al fine di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
3. Il bando di gara o la lettera di invito definisce i criteri di valutazione degli elementi indicati e precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi mediante una soglia espressa con un valore numerico determinato.
4. Nel bando di gara, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto l'Ente prevede sub-criteri, sub-punteggi, sub-pesi anche mediante la nomina di uno o più esperti ove non sia in grado di stabilirli con la propria organizzazione. La Commissione di gara prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà ai fini dell'attribuzione a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo stabiliti dal bando.

Articolo 21

Individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse

1. L'ente appaltante può prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito di procedere all'individuazione e alla valutazione delle offerte anormalmente basse secondo la disciplina di legge³².
2. Qualora nei documenti di gara non sia espressamente prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse, l'ente non può procedere all'individuazione né all'esclusione automatica di tali offerte.

Articolo 22

Vincolatività dell'offerta

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti».

³² Art. 86-88, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

1. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito e, in caso di mancata indicazione, per il tempo definito dalla legge³³.

Articolo 23

Avviso di aggiudicazione

1. L'ente pubblica l'avviso sui risultati della procedura di affidamento degli appalti pubblici di lavori secondo le modalità indicate nell'art. 10, co. 1°, del presente regolamento. L'ente può pubblicare con le stesse modalità l'avviso sui risultati della procedura di affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi.³⁴

Articolo 24

Riserva di non aggiudicazione

1. L'Ente in sede di redazione del bando di gara ha la facoltà di prevedere che non procederà all'aggiudicazione nel caso in cui vi siano solo due o meno di due offerte valide, che in tale ipotesi non verranno aperte³⁵.

Articolo 25

Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione

³³ Centottanta giorni *ex* art. 11, co. 6°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

³⁴ Art. 122, co. 3° e 5°, e 124, co. 3°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

³⁵ Art. 55, co. 4, e art. 81, co. 3, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

1. L'ente provvede a controllare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nei confronti dei partecipanti, nonché dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria secondo quanto stabilito dalla legge³⁶.
2. Qualora lo ritenga opportuno, l'ente può procedere ai sensi dei commi 1 e 2 anche nei confronti degli operatori economici iscritti nell'elenco di cui all'art. 123, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 o nell'Albo di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Articolo 26

Apertura delle offerte e diritto di accesso

1. Le sedute di gara per le procedure aperte e ristrette da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sono pubbliche.
2. Le sedute della Commissione di gara nei casi previsti dall'art. 29 del presente regolamento non sono pubbliche, ad eccezione delle sedute per l'esame dell'ammissibilità delle istanze, per l'apertura delle offerte economiche e per l'aggiudicazione provvisoria.
3. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato

³⁶ Cfr. art. 48, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al **10 per cento** delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro **dieci giorni** dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'[articolo 6 comma 11](#). L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro **dieci giorni** dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione».



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al presidente della commissione e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.

4. L'accesso ai documenti di gara avviene secondo le modalità e nei limiti definiti dalla legge³⁷ e dal Regolamento per l'accesso agli atti dell'ente e non può in ogni caso pregiudicare la regolarità della procedura con particolare riferimento alla segretezza delle offerte.

Articolo 27

Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla all'applicazione del presente Titolo.

Articolo 28

Rinnovo e proroga dei contratti di appalto pubblico

1. L'ente può procedere al rinnovo del contratto di appalto pubblico solo nel rispetto dei presupposti definiti dalla legge³⁸.

³⁷ Art. 22 e s., legge 7 agosto 1990, n. 241.

³⁸ Nei casi previsti dall'art. 57, co. 5°, lett. b, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 per i lavori e i servizi («per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28») e dall'art. 57, co. 3°, lett. b, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le forniture («nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni»).



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

2. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tali contratti, ove tacitamente rinnovati, sono nulli³⁹.
3. La proroga del contratto di appalto pubblico può essere disposta dall'ente solo [in caso di urgenza ove l'interruzione della prestazione pregiudichi l'interesse pubblico e] se inizialmente prevista nel bando di gara o nel capitolato, per il tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di scelta del contraente e non può in ogni caso superare i tre [sei] mesi [oppure: un decimo della durata originaria del contratto].

Sezione II

Le commissioni di gara

Articolo 29

Composizione della commissione di gara

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, [di procedura per l'aggiudicazione di un appalto integrato, di un concorso di idee o di progettazione, di una concessione] o di procedura per l'affidamento di un incarico professionale di progettazione, la commissione di gara è composta da un numero dispari di membri non superiore a cinque [ed è presieduta dal Segretario comunale o dal funzionario (dirigente) preposto all'Ufficio contratti (o ufficio tecnico)].
2. I membri della commissione sono scelti tra i funzionari in servizio presso l'ente in ragione della loro specifica competenza professionale in relazione all'oggetto del contratto di appalto.
3. In caso di carenza in organico di adeguate professionalità, possono far parte della commissione soggetti esterni all'ente che siano in possesso della competenza professionale necessaria in relazione

³⁹ Art. 57, co. 7°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

all'oggetto dell'appalto, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di Presidente della commissione ai sensi del comma 1.

4. Nell'ipotesi di affidamento di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari almeno uno dei componenti della commissione deve essere scelto tra esperti nelle specifiche materie.

Articolo 30

Incompatibilità dei componenti della commissione di gara

[1. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.]

2. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile⁴⁰.

Sezione III

⁴⁰ Art. 51 c.p.c. «Astensione del giudice. 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

La progettazione, la direzione lavori e le attività di supporto al responsabile del procedimento

Articolo 31

Progettazione interna ed esterna dei lavori⁴¹

1. La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, la direzione dei lavori e l'attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento è svolta dagli uffici tecnici dell'ente o dagli uffici tecnici di altri enti locali di cui l'ente può avvalersi⁴².
2. In assenza di personale con i requisiti di professionalità adeguati ai sensi del comma 1, le attività di progettazione, di direzione dei lavori e l'attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento possono essere affidate ai soggetti indicati dalla legge⁴³ secondo le modalità definite dai commi 3 e 4.
3. Gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento che sono di importo superiore alla soglia stabilita dalla legge⁴⁴ sono affidati secondo le disposizioni di cui al titolo II, sezione I del presente regolamento.
4. Gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento che sono di importo inferiore alla soglia di cui al comma 3 sono affidati secondo le modalità indicate dall'art. 31 del presente regolamento.
5. La direzione dei lavori può essere affidata congiuntamente o separatamente all'attività di progettazione, secondo le modalità indicate dai commi 3 e 4.

Articolo 32

Affidamento degli incarichi di progettazione di lavori di importo inferiore ai 100.000 euro

⁴¹ Art. 90-91, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁴² Capo V, titolo II, parte I del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁴³ Art. 90, comma 1, lett. d)-h), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁴⁴ € 100.000 ai sensi dell'art. 91, co. 1°, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

1. Gli incarichi di progettazione di lavori di importo inferiore ai 100.000 euro sono affidati con trattativa privata mediante gara informale, anche senza previa pubblicazione del bando di gara.
2. Qualora non sia pubblicato il bando di gara, il Comune invita a presentare l'offerta almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tal numero aspiranti idonei in relazione alla tipologia, al valore economico e all'oggetto dell'attività di progettazione. Nella lettera di invito sono indicati i requisiti di partecipazione, gli elementi essenziali della prestazione richiesta e il criterio di aggiudicazione⁴⁵.

Articolo 33

Divieto di subappalto

1. L'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, di direzione dei lavori e l'attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento non possono essere oggetto di subappalto.
2. Possono essere oggetto di subappalto le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la redazione grafica degli elaborati progettuali, ferma restando la responsabilità del progettista per le attività subappaltate⁴⁶.

Articolo 34

Progettazione dei servizi e delle forniture

⁴⁵ Cfr. art. 91, co. 2° e 57, c. 6, dlgs. 163/2006 che superano Cons. Stato, V, 1 dicembre 2006, n. 7089 che impone solo l'obbligo di motivazione, senza necessità di confronto concorrenziale in applicazione dell'abrogato art. 17, co. 12°, l. 109/1994.

⁴⁶ Art. 90, co. 3°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

1. La progettazione relativa alla prestazione di forniture e servizi è oggetto di un appalto di servizi da aggiudicare secondo le disposizioni di cui al titolo II, sezione I del presente regolamento⁴⁷.

Sezione IV

Gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione⁴⁸

Articolo 35

Accordo quadro

1. L'ente può concludere accordi quadro per le prestazioni di beni, servizi e lavori caratterizzate da serialità e caratteristiche tecniche o esecutive standardizzate.
2. La conclusione di un accordo quadro avviene secondo le procedure di cui al Titolo II, sezione I del presente regolamento. Le condizioni dell'accordo quadro possono essere aggiornate con il consenso di tutte le parti, ove sia indispensabile a consentire la successiva aggiudicazione dei contratti di appalto pubblico.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5.
5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati in conformità alle condizioni contrattuali definite nell'accordo quadro

⁴⁷ Art. 94, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁴⁸ L'applicazione della Sezione IV è da intendersi sospesa sino al 1 agosto 2007, in conseguenza della sospensione dell'applicazione degli art. 59-60, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 disposta dal dlgs. n. 6/2007.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

ai sensi del comma 2. Per l'aggiudicazione di tali appalti, l'ente può consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a **tre**, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici sono aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro anche senza nuovo confronto competitivo. Ove non sia previsto un nuovo confronto competitivo, le condizioni dell'accordo quadro definiscono l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.

7. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare l'ente consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
- b) l'ente fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) l'ente aggiudica ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato dell'accordo quadro.

8. La durata di un accordo quadro non può superare i **quattro anni**.

Articolo 36

Sistema dinamico di acquisizione



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

1. L'ente può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione per acquisire beni, servizi e lavori tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti da realizzare in base a specifiche tecniche che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. L'ente istituisce un sistema dinamico di acquisizione mediante una procedura aperta:
 - e) pubblica un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - f) precisa nel capitolato la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli e le specifiche tecniche di connessione;
 - g) offre, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato e ad ogni altro documento complementare e indica nel bando di gara dove è possibile consultare tali documenti.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato.
5. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
6. L'ente conclude la valutazione delle offerte indicative entro **quindici giorni** a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa ma può tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo. L'ente informa al più presto l'offerente in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
7. Per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo sistema dinamico di acquisizione l'ente utilizza mezzi elettronici [ai sensi della sezione V del presente regolamento].



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

8. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, l'ente pubblica un bando di gara semplificato e tutti gli operatori economici interessati possono presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a **quindici giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. L'ente procede al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative presentate entro questo termine.
9. L'ente invita tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
10. L'ente aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione ed eventualmente precisati nell'invito di cui al comma 9.
11. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
12. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare **quattro anni**, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Articolo 37

Sistemi misti

1. L'ente non può ricorrere agli accordi quadro o ad un sistema dinamico di acquisizione in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
2. L'ente può tuttavia combinare diversamente i modelli di cui agli art. 34 e 35 del presente regolamento nel rispetto dei principi di legge⁴⁹.

⁴⁹ Art. 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Sezione VI

L'albo dei fornitori di beni e servizi ⁵⁰

Articolo 38

Albo dei fornitori di beni e servizi

1. L'ufficio tecnico dell'ente predispone e provvede ad aggiornare periodicamente un Albo dei fornitori di beni e servizi secondo la procedura di cui all'art. 39 del presente regolamento.
2. L'Albo dei fornitori di beni e servizi è utilizzato dall'ente per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate (trattativa privata) e alle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia.
3. L'utilizzazione dei dati presenti nell'Albo dei fornitori di beni e servizi avviene in conformità alle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza⁵¹. L'ente si riserva di cancellare gli operatori economici che non confermano la propria iscrizione in occasione dell'aggiornamento biennale dell'Albo.

Articolo 39

Formazione e aggiornamento dell'Albo dei fornitori di beni e servizi

1. L'Albo dei fornitori di beni e servizi è formato previa pubblicazione di avviso contenente l'indicazione dei requisiti di qualificazione necessari per l'iscrizione di cui al successivo art. 41 del presente regolamento, in conformità alla disciplina giuridica europea, nazionale e regionale. La pubblicazione dell'avviso avviene ogni due [quattro...] anni.

⁵⁰ Cfr. art. 43 ss., Regolamento per la disciplina dei contratti, Città di Torino (approvato il 7 marzo 2005; n. 306).

⁵¹ V. in particolare, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

2. Gli operatori economici interessati possono in ogni momento richiedere l'iscrizione all'Albo, allegando la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 41 del presente regolamento.
3. È cura dei fornitori iscritti all'Albo comunicare tempestivamente le variazioni dei dati che li riguardano, mentre l'ente provvederà a comunicare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo per la perdita dei requisiti previsti.

Articolo 40

Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei fornitori di beni e servizi

1. L'ente stabilisce i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica e professionale per l'iscrizione all'Albo dei fornitori di beni e servizi in conformità alle disposizioni di legge⁵².
2. L'Albo può essere articolato in sezioni corrispondenti alle categorie merceologiche e alla tipologia delle prestazioni richieste.

Titolo III

L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto di appalto pubblico

Articolo 41

Aggiudicazione provvisoria e definitiva

⁵² Art. 38, 39, 41 e 42, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

1. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei termini previsti dalla legge⁵³.

Articolo 42

Stipulazione del contratto

1. Il Segretario comunale [dirigente o funzionario preposto all'Ufficio Tecnico] stipula il contratto nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge⁵⁴, salvo diverso termine previsto nel bando di gara o nella

⁵³ Art. 12, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «*Controlli sugli atti delle procedure di gara*. 1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.»

⁵⁴ Art. 11, co. 9°-10°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: «9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

lettera di invito o espressamente concordato con l'aggiudicatario, previo accertamento del pagamento delle spese e dei diritti di segreteria di cui al comma 5.

2. Il vincolo contrattuale sorge tra le parti con la stipulazione del contratto che segue l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e l'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla legge e l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'ente ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dalla legge⁵⁵.

4. Il contratto può essere stipulato in forma atto pubblico notarile, in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale, ovvero per scrittura privata, secondo le norme vigenti⁵⁶.

5. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con l'ente, salvo diversa previsione di legge o di capitolato. I contratti sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.

Articolo 43

Cauzione provvisoria

1. Per la partecipazione alle procedure di gara è richiesto il versamento di una garanzia, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.

notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV».

⁵⁵ Art. 11, co. 11°-12°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163; cfr. Cons. Stato, V, 24 ottobre 2006, n. 6338.

⁵⁶ Cfr. art. 11, co. 9° e ss., dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

2. La garanzia per la partecipazione alle gare, sotto forma di cauzione, di fideiussione o nelle forme previste dalla legge, è fissata nel **due per cento** dell'importo a base di gara, salvo diversa previsione di legge⁵⁷.
3. Il responsabile del procedimento provvede alla restituzione della cauzione provvisoria agli operatori economici non aggiudicatari.
4. Il responsabile del procedimento provvede a trattenere la cauzione provvisoria versata dall'aggiudicatario a titolo di cauzione definitiva a far data dalla stipulazione del contratto.

Articolo 44

Cauzione definitiva

1. L'esecutore della prestazione oggetto del contratto di appalto deve costituire una garanzia di importo e nelle forme previste dalla legge⁵⁸ e le cui modalità di presentazione sono indicati nel bando di gara, nella lettera d'invito o nel capitolato d'appalto.
2. Allo svincolo della cauzione definitiva provvede il dirigente [funzionario preposto all'] dell'Ufficio Tecnico che ha adottato la determinazione a contrattare.
3. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000 Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva.
4. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.
5. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, ove prevista, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente che aggiudica il contratto al concorrente che segue in graduatoria.

⁵⁷ Cfr. art. 75, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁵⁸ Art. 113, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Titolo IV

L'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e la cassa economale⁵⁹

Sezione I

L'amministrazione diretta e il cottimo fiduciario

Articolo 45

Modalità di acquisizione in economia

1. In alternativa alla stipulazione di un contratto di appalto ai sensi dei Titoli II e III del presente regolamento, il Comune può acquisire in economia lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai valori indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo e indicati nelle categorie definite dall'art. 46 del presente regolamento, mediante:
 - a) amministrazione diretta
 - b) cottimo fiduciario
2. Il cottimo fiduciario è ammesso per i servizi e le forniture di importo non superiore a 40.000 euro [alla soglia di rilievo comunitario definite dalla legge⁶⁰] e per i lavori di importo non superiore a 50.000 euro [200.000 euro].
3. L'amministrazione diretta è consentita per i lavori di importo non superiore a 10.000 euro [50.000 euro]. [oppure: L'amministrazione diretta è consentita per i servizi e le forniture di importo non superiore a 20.000 euro e per i lavori di importo non superiore a 10.000 euro]⁶¹

⁵⁹ Cfr. art. 125, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁶⁰ Art. 28 e s., d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁶¹ Art. 125, co. 5° e 9°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 46

*Categorie di lavori, forniture e servizi acquisibili in economia*⁶²

1. L'ente può acquisire in economia le seguenti categorie di lavori, in conformità a quanto previsto dalla legge⁶³:
2. L'ente può acquisire in economia le seguenti categorie di servizi:
3. L'ente può acquisire in economia le seguenti categorie di forniture:

Articolo 47

Amministrazione diretta

1. Nell'amministrazione diretta le prestazioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale in servizio presso il Comune o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento che si assume la responsabilità del risultato finale.

⁶² Le elencazioni delle categorie di forniture e di servizi acquisibili a cottimo è definita da ciascun ente nell'esercizio della propria autonomia, fermo restando il carattere speciale, rispetto al contratto di appalto pubblico, dell'oggetto e della procedura di acquisizione in economia e salvo il rispetto delle indicazioni di legge per l'individuazione delle categorie di lavori acquisibili in economia (v. nota seguente).

⁶³ Art. 125, co. 6°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163: « 6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori».



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 48

Contratto di cottimo fiduciario

1. Il contratto di cottimo fiduciario è stipulato previo espletamento di una procedura negoziata per la scelta del contraente, in conformità ai principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
2. Il Comune contatta almeno **cinque** operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei con riferimento all'oggetto della prestazione, individuati previa indagine di mercato ovvero mediante gli elenchi all'uopo predisposti dall'amministrazione appaltante⁶⁴.
3. Il Comune invita gli operatori economici a presentare le offerte e individua la migliore offerta in applicazione del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Per gli affidamenti di lavori di valore inferiore a 20.000 euro **[40.000 euro]**, e di servizi e forniture di valore inferiore a 10.000 euro **[20.000 euro]** è consentito l'affidamento diretto senza previa consultazione di una pluralità di operatori economici⁶⁵.
5. Il contratto di cottimo deve indicare:
 - a) le prestazioni oggetto del contratto;
 - b) il prezzo pattuito, ovvero i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione delle prestazioni;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

⁶⁴ Art. 125, co. 8° e 11°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.

⁶⁵ Art. 125, co. 8° e 11°, dlgs. 12 aprile 2006, n. 163.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Articolo 49

Requisiti di partecipazione ed elenchi degli operatori economici

1. L'affidatario delle prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione morale, tecnica, economica e finanziaria richiesti all'appaltatore per l'esecuzione della medesima prestazione.
2. Agli elenchi di operatori economici predisposti dall'ente per le finalità di cui all'art. 47 del presente regolamento sono iscritti tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza **almeno annuale** [oppure rinvio all'Albo dei fornitori cui si aggiungono gli esecutori di lavori].

Articolo 50

Affidamento di lavori in caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'esecuzione dei lavori può essere affidata secondo le modalità previste dalla legge⁶⁶.

⁶⁶ Art. 147, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*: « 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

Sezione II

La cassa economale

Articolo 51

Spese minute ed urgenti

1. L'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di urgenza può essere disposta, direttamente dal funzionario preposto all'ufficio, fino all'importo unitario di 200 Euro, Iva compresa.
2. La spesa relativa alle acquisizioni in oggetto è impegnata con apposita determinazione nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.
3. La motivazione dell'urgenza non deve essere imputabile all'ufficio richiedente e l'oggetto della fornitura non può essere artificiosamente frazionato al fine di applicare la disciplina della cassa economale.

Articolo 52

Cassa economale

1. Per provvedere alle spese minute ed urgenti di cui all'art. 51 del presente regolamento per le quali si renda necessario il pagamento immediato ed il cui importo singolarmente considerato non supera i limiti indicati, è istituita una Cassa economale con dotazione annua di Euro 10.000 a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel bilancio di previsione.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati».



Ricognizione preliminare per la redazione di un regolamento tipo

2. Le spese a valere sulla cassa economale sono disposte direttamente dal dirigente dell'Ufficio Tecnico [.....] che è tenuto all'aggiornamento di un apposito registro di cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.